

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Elio Dovere

Università degli Studi di Napoli Parthenope

Il furor eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo *

1. *Furor haereticorum* e medicina delle leggi – 2. L'insania degli eutichiani: l'editto di Marciano del 452 – 3. La cura legislativa dell'eversione – Appendice: testo e traduzione di ACO 2.3.2 n. 108.

1. Trent'anni fa Ferdinando Zuccotti pubblicò un volume corposo (ben 564 pagine) centrato su un tema, da lui indagato anche in una serie di contributi parziali, a dir poco eccentrico per il contemporaneo panorama scientifico storico-giuridico¹. Si trattava di una ricerca, esuberante di digressioni culturali talora davvero complesse (per esempio in materia di semiologia della malattia mentale o di demonologia), sostanzialmente focalizzata sulle ragioni e sui contenuti della normazione romana riguardante follia, eterodossia religiosa, morale cristiana²: un lavoro, se si

*) La mia amicizia con Ferdinando Zuccotti risale a quasi trent'anni fa. Da allora, con rari incontri (intensi quelli a Torino o a Spello, alla Costantiniana), ma frequenti e lunghe telefonate, non ho fatto che apprezzare, sempre, le qualità di questo studioso colto, serissimo e severo, di questo milanese generoso e dai modi del 'signore napoletano' *d'antan*, di quest'uomo veramente sensibile e buono (nonostante da giovane avesse giocato a fare 'il cattivo'), di questo collega – che mi addolora molto non essere riuscito a salutare – il quale, da troppo tempo, trascorreva anni difficili in una sorta di romitaggio fatto di spazi accoglienti ingombri di oggetti selezionati e belli, ma soprattutto colmi d'un imponente numero di libri la cui lettura critica occupava una solitudine operosa. So che la sua elegante scrittura, per quanto a volte complessa e spesso ferocemente sincera, mancherà a tanti; soprattutto mancherà, a molti di noi, la sua amicizia disponibile e disinteressata.

¹) Si vedano F. ZUCCOTTI, *Il testamento di Publicio Malleolo* (Cic., De Inv., 2, 50, 148 s.; Auct. ad Her., Rhet., 1, 13, 23), in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi* (cur. F. PASTORI), 6, Milano, 1987, p. 229 ss.; ID., *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. VIII Convegno 1987*, Napoli, 1990, p. 271 ss.; ID., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo*, 37, 1991, p. 174 ss.; ID., *“Furor” e “eterodossia” come categorie sistematiche della repressione criminale romana*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti Colloquio Cagliari 1989* (cur. O. DILBERTO), Napoli, 1993, p. 273 ss.

²) Naturalmente parlo di F. ZUCCOTTI, *“Furor haereticorum”*. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*,

riguardano quelle pagine, privo un'esplicita manifestazione del tradizionale metodo esegetico-critico giusromanistico, eppure in grado di offrire ben più di una generale riflessione su uno specifico segmento di politica legislativa, poiché – spaziente su materiali antichi e moderni i più vari, e portatore di interrogativi culturali non solo del passato ma a noi pienamente coevi³ – capace di indurre a ripensare in modo intenso un tema socialmente imbarazzante, e perciò giuridicamente delicato, quale quello del trattamento della malattia mentale⁴.

Nella selva di dati, informazioni, notazioni accumulate da Zuccotti – tutte radicate, peraltro, in una quantità davvero consistente di fonti giuridiche e non (codicistiche, storiografiche, testamentarie, patristiche) – vi erano numerosi riferimenti, ora assai espliciti ora semplicemente cursori, e più che spesso soltanto allusivi, alla medicina. Minimamente supportati dall'indice analitico predisposto dall'autore in coda al volume⁵ – non sempre utile con immediatezza perché a volte richiamante lessemi magari impliciti nel testo –, si può osservare come da quelle dotte pagine emergessero con qualche risalto numerosi cenni, via via consapevolmente disseminati, riguardanti il ruolo della «medicina antica», quello della «pena *medicinalis*» e delle «purificatorie terapie e pratiche», addirittura quello delle «proprietà mediche di parti del cadavere»; cionondimeno, non risultava mai richiamata in modo palese una specifica funzione medicale delle *leges*, nonostante l'ambito religioso in cui questa espressione trova un posto significativo nei materiali di *ius Romanum* sia, invece, il medesimo cui la vasta cultura di Ferdinando Zuccotti aveva dedicato tante letture, profonde riflessioni, decise prese di posizione.

Sollecitato ora a ripensare anche solo marginalmente alle tematiche indagate dal Nostro nel suo percorso di ricerca – questo è l'invito quanto mai opportuno che hanno ricevuto gli amici di Ferdinando –, mi è tornata alla mente, appunto, la locuzione documentale '*medicina legum*' che tanta parte ha avuto nella storia

Milano, 1992; un tema, quello scelto a suo tempo dall'amico milanese, in permanenza attuale: si veda l'intero volume di *SMSR*, 85, 2019, dedicato a «*Loca Haereticorum*. La geografia dell'eresia nel Mediterraneo antico».

³) Basti ricordare come fosse alquanto recente, alla data della pubblicazione del libro di Zuccotti, e ancora al centro di accese polemiche, la legge n. 180 del 13.05.1978, cd. Basaglia (in realtà presentata in Parlamento da Bruno Orsini), che modificando una normativa risalente al 1904 impose in Italia (e forse prima nel mondo) la chiusura degli ospedali psichiatrici, regolamentando il trattamento sanitario obbligatorio e istituendo i servizi pubblici di igiene mentale.

⁴) Questo dato, che già da solo avrebbe dovuto spingere ad apprezzare lo sforzo di analisi e poi ricostruttivo di Zuccotti (si vedano M.-TH. FÖGEN, in *RJ*, 12, 1993, p. 94 ss.; L. DE GIOVANNI, in *Iura*, 43, 1995, p. 257 ss.), non sembra allora essere stato colto, di fronte alla complessità formale del discorso offerto dal Nostro, da una parte della comunità scientifica (talora anche per scarsa dimestichezza con la lingua italiana: si veda H. JONES, in *AC*, 63, 1994, p. 574 s.), quella di sicuro meno culturalmente accorsata, se non finanche metodologicamente deficitaria (come nel caso per es. di A. BARZANÒ, in *Aevum*, 68, 1994, p. 238 s.).

⁵) Si veda F. ZUCCOTTI, «*Furor haereticorum*», cit., p. 535 ss.

scientifico-editoriale dedicata dal sottoscritto allo studio del Tardoantico, ai relativi spazi di confine tra *sacerdotium* e *imperium*, alle relazioni osmotiche allora delineatesi tra *catholica lex* e *ius principale*. Un'espressione, per quanto formalmente assente nei testi alla base dei sovrabbondanti ragionamenti cui ho non appena accennato, che in qualche maniera, se ci si ferma a ben ponderare, nella sostanza percorreva carsicamente non poche delle richiamate colte considerazioni sul *furor haereticorum*; una 'formula', ignota al diritto romano 'classico', evocante un'idea importante e interessante le più diverse prospettive: da quella tipica, per esempio, del filosofo del diritto a quella persino quasi naturale dello studioso del diritto criminale o del sociologo della devianza e del controllo sociale.

Ebbene, per non dilatare lo spazio del presente contributo, e senza alcuna intenzione di eccedere i limiti di una davvero misurata riflessione rigorosamente legata a una sola precisa attestazione, vale senz'altro la pena di fermarsi ad approfondire, sia pure in maniera concisa, la *ratio* culturale della '*legum medicina*' rintracciata in un ampio testo normativo formalmente assente dalle tradizionali raccolte di diritto e non considerato nella ricerca di Zuccotti⁶.

La fonte legislativa in parola, databile precisamente al centro del secolo V, è uno di quei documenti che l'avvedutezza degli antichi ha consentito di far giungere fortunatamente sino a noi, finanche in doppia versione, greca e latina (e quest'ultima per il tramite di più codici), al di là di quelle che poi sarebbero state le opzioni dei laboriosi tecnici giustiniani. È questione, infatti, di un editto, dall'estensione niente affatto breve, sortito nell'estate dell'anno 452 dalla cancelleria di Marciano: un documento molto articolato nelle sue dettagliate prescrizioni normative, particolarmente severo nelle sanzioni previste per un ben mirato 'insieme' di contravventori e, per quello che qui è utile, singolarmente esplicito circa le ragioni politiche e sociali alla radice del provvedimento come pure sui risultati con esso sperati dal legislatore. La costituzione, testualmente assai diversa da quelle raccolte nella *repetita praelectio* del 534, non solo per l'ampio sviluppo del dettato ma pure per la numerosità dei destinatari ufficiali – ben quattro burocrati di vertice, a dimostrazione della pragmatica importanza assegnata alla legge dal principe –, ci è pervenuta nella sua interezza grazie a quella preziosa raccolta anche di *ius* che sono i manoscritti contenenti gli atti del concilio ecumenico di Calcedonia: in greco in ACO 2.1.3 n. 25 (122-124 [481-483]); in una delle traduzioni latine (*Gestorum chalcedonensium versio a Rustico edita*) in ACO 2.3.2 n. 108 (90-93 [349-352])⁷.

⁶) Altrove, in una prospettiva affatto diversa, mi sono già occupato di tale legge: E. DOVERE, *Medicina legum 3. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari, 2013, n. 7, spec. p. 237 ss.

⁷) Per comodità del lettore il testo dell'editto, seguito da una mia traduzione, è qui integralmente trascritto come Appendice nella versione latina *correcta* nel sec. VI dal diacono Rustico, uno dei protagonisti delle controversie cristologiche dell'età di Giustiniano (su questi è di interesse

2. La *constitutio* di Marciano, più tardi formalmente ‘scartata’ per la redazione del Codice di Giustiniano – ivi messa a partito solo in modo indiretto e ambiguo, con qualche passaggio compilatorio un po’ contorto (di ciò, delle relative non semplici motivazioni e degli equivoci generati in dottrina, ho già dato conto, esaurientemente, altrove⁸⁾ –, intendeva affrontare e cercare di risolvere un problema estremamente grave per il nuovo corso religioso della *pars Orientis*: una realtà tornata ufficialmente ultraortodossa, e perfettamente allineata con le posizioni cattoliche del vescovo romano Leone, dopo i tentennamenti filomonofisiti dei due anni conclusivi di regno del secondo Teodosio, scomparso a luglio del 450 (sappiamo bene come nel 449 vi fosse stata una vera e propria ‘sterzata ufficiale’ eterodossa, realizzata grazie alle illegalità e violenze del sinodo di Efeso, il cosiddetto *latrocinium ephesinum*⁹⁾).

Ora, dopo il concilio calcedonese del 451, uno degli strascichi più evidenti, socialmente e politicamente pericolosi, dello scorcio del governo teodosiano rimaneva una coda non modesta della tormentata vicenda che aveva visto al centro la figura di Eutiche, autorevole archimandrita costantinopolitano ed eresiarca monofisita¹⁰⁾: prima decisamente censurato nel 448, a Costantinopoli, dal sinodo permanente; poi trionfalmente riabilitato da un concilio generale, l’anno dopo, a Efeso (con l’appoggio del patriarca alessandrino Dioscoro, e col sostegno forte della corte e del Palazzo); in ultimo, definitivamente condannato dai tanti *sacerdotes* riuniti da Marciano a Calcedonia¹¹⁾.

R. SPATARO, *Il diacono Rustico e il suo contributo nel dibattito teologico postcalcedonese*, Roma, 2007).

⁸⁾ Si veda E. DOVERE, *Medicina legum* 3, cit., p. 236 ss. e nt.

⁹⁾ Non è il caso di ricordare la tanta letteratura, pure su fonti né greche né latine (per es. P. MARTIN, *Le pseudo-synode connu dans l’histoire sous le nom de Brigandage d’Éphèse étudié d’après ses actes retrouvés en syriaque*, Paris, 1875), accumulatasi anche di recente su questo sinodo e sulle questioni politiche a esso connesse; basti il rinvio, con la migliore bibl., a S. ACERBI, *Conflitti politico-ecclesiastici in Oriente nella tarda antichità: il II concilio di Efeso (449)*, Madrid, 2001, p. 65 ss.; adde EAD., *Chrysaphius, a eunuch in the court of Theodosius II: intrigues and diplomacy between East and West*, in *Habis*, 53, 2022, p. 145 ss. (con bibl.); inoltre, qui sono interessanti EAD., *Concilios y propaganda eclesiástica en el siglo V: Estrategias de persuasión y adquisición del consenso al servicio del poder episcopal*, in *Propaganda Y Persuasion en el Mundo Romano. Actas VIII Coloq. de La Asociación Interdisciplin. de Estud. Romanos* (coord. G. BRAVO, R. GONZÁLEZ SALINERO), Madrid-Salamanca, 2011, p. 295 ss.; EAD., *Κατὰ μίμησιν τῆς μακαρίας Πουλχερίας. Diffracciones historiográficas per speculum haeresiae*, in *Mujeres imperiales, mujeres reales. Representaciones públicas y representaciones del poder en la Antigüedad tardía y Bizancio* (cur. R. VILLEGAS MARÍN-M. C. CHIARIATTI), Paderborn, 2021, p. 231 ss.

¹⁰⁾ La forza politica di Eutiche è descritta con efficacia, in siriano, da un altro famoso eresiarca, che ne parla persino come di un «évêque des évêques»: cfr. Nestorius, *Le livre d’Héraclides de Damas* (ed. P. BEDJAN e tr. F. NAU, 1910), p. 294.

¹¹⁾ Su tale vicenda, oltre a quanto è nei lavori citati *supra* alla nt. 9, è essenziale la monografia di ED. SCHWARTZ, *Der Prozeß des Eutyches*, Berlin, 2019 (rist. ed. 1929), sempre ricordata come saggio/rendiconto: *Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften*, 5, 1929, p. 1 ss.

L'editto, che dal tenore del dettato sembrerebbe essere stato personalmente redatto dal legislatore e non, in modo ordinario, da un pur alto funzionario di cancelleria, prima di ripercorrere quasi analiticamente tutte le circostanze da cui esso in qualche misura aveva tratto origine, esordiva con una premessa volta a indicare subito la direzione che avrebbero preso le misure repressive via via elencate, poi, nel prosieguo. Il testo intendeva individuare le nefandezze commesse dagli eretici, di conseguenza rintracciare costoro e punirli (... *quia auctores heresisque occulta nec latere concedit nec durare impunita permittit* ...), sia per limitare le conseguenze dannose dei comportamenti criminosi sia per eliminare il rischio di non improbabili *exempla* trasgressivi. Eutiche, il protagonista della sequenza degli avvenimenti sintetizzati di seguito – dalla prima condanna decretata dalla *σύνδοδος ἐνδημοῦσα* nel 448 e fino alla scomunica deliberata dai Pastori calcedonesi¹² –, diveniva anzitutto il pretesto per confermare nuovamente cogenti nell'ordinamento civile dell'impero le decisioni del concilio ecumenico¹³: *ea igitur quae sunt ... a uenerabili synodo Chalcedone definita ... per omnia seruanda censuimus atque censemus*. I suoi accoliti, assimilati ai seguaci dell'eresia cristologica di Apollinare di Laodicea che, nel ricordo del legislatore, già in passato erano stati condannati dai *canones* e dai *diuinorum principum sacratissima scita*¹⁴, venivano privati sia dei vescovi sia dei chierici; essi erano pure minacciati della confisca del patrimonio e dell'esilio permanente se avessero proceduto a ulteriori ordinazioni di *sacerdotes* o di presbiteri.

Poiché, come lascia ben intendere il minuzioso scorrere normativo, il legislatore intendeva davvero eradicare il movimento monofisita (e tuttavia sappiamo che

(si veda pure ID., *Zur Vorgeschichte des ephesinischen Konzils*, in *The American Journal of Theology*, 18, 3, 1914, p. 250 ss.); cui *adde* G. MAY, *Das Lehrverfahren gegen Eutyches im November des Jahres 448: zur Vorgeschichte des Konzils von Chalkedon*, in *AHC*, 21, 1989, p. 1 ss.; G. A. BEVAN-P. T. GRAY, *The Trial of Eutyches: A new interpretation*, in *ByzZ*, 101, 2009, p. 617 ss.; inoltre si veda R. DRAGUET, *La christologie d'Eutyches d'après les actes du synode de Flavian (448)*, in *Byzantion*, 6, 1931, p. 441 ss. Per il contesto rimane senz'altro importante H. BACHT, *Die Rolle des orientalischen Mönchtums in den kirchenpolitischen Auseinandersetzungen um Chalkedon (431-519)*, in *Das Konzil von Chalkedon. Geschichte und Gegenwart 2. Entscheidung um Chalkedon*⁵ (cur. A. GRILLMEIER-H. BACHT), Würzburg, 1979, p. 193 ss.

¹²) Poiché recenziere, sul sinodo costantinopolitano nel 448 mi permetto di rinviare, in un'ottica esclusivamente giusromanistica, al mio *Percezione normativa di una istituzione formalmente fluida: l'ἐνδημοῦσα σύνδοδος*, in stampa in *BIDR*.

¹³) Si trattava di una conferma, come riassunto da quanto scritto in testa all'editto negli ACO, poiché già nel novembre 451, non appena una decina di giorni dalla chiusura del concilio, il legislatore aveva praticamente approvato con il provvedimento in C.I. 1.2.12 quanto deliberato dal sinodo, tornando poi nuovamente a decidere qualche mese dopo, e con maggiore vigore, con l'editto di C.I. 1.1.4.

¹⁴) Cfr. per es. C.Th. 16.5.12-14, e si vedano, sufficienti, CH. KANNENGIESSER, *Apollinare di Laodicea (apollinarismo)* e M. SIMONETTI, *Monofisiti*, in *Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane*² (direz. A. DI BERARDINO), Genova-Milano, 2006-07, rispettz. 1, p. 417 ss.; 2, p. 3341 ss.

non vi sarebbe riuscito¹⁵), le indicazioni repressive continuavano con particolare durezza, vuoi sul piano del *ius privatum* vuoi sul terreno del diritto criminale. Si trattava di previsioni così attente alle possibili trasgressioni da far immaginare la perfetta conoscenza, da parte degli uffici del principe, sia della potenziale gravità del fenomeno osservato (certo non limitato ai soli, pur numerosi, monaci eutichiani¹⁶) sia di una certa specificità territoriale che si cercava di ‘bonificare’: è evidente il coinvolgimento principale dell’area della capitale, e naturalmente quello del locale τὰ γύρα monastico¹⁷, e in ogni caso quello degli spazi cittadini densamente abitati.

I monaci discepoli di Eutiche non avrebbero più avuto la facoltà di riunirsi né di edificare nuovi monasteri; i luoghi messi consapevolmente a disposizione dai proprietari per eventuali raduni sarebbero stati confiscati, e, nel caso dell’inscienza del *dominus* di essi, sarebbero stati sottoposti a *fustigatio* e a successiva *deportatio* l’amministratore del sito oppure il relativo conduttore: ... *actorem conductorem loci fustibus caesos deportationem subire censemus*. Tutti questi soggetti, inoltre, avrebbero perduto la *testamenti factio* passiva, né *mortis causa* avrebbero potuto lasciare alcunché ai correligionari¹⁸; a essi veniva inibito qualsiasi alto ruolo nella *militia*, salvo l’accesso ai posti di minore importanza o alle posizioni confinarie, e comunque, nel caso eccezionale di un arruolamento surrettizio o, per coloro che risultassero già inquadri, di una successiva adesione all’eresia, non solo sarebbe stata inevitabile la perdita del *cingulum* ma, come mercede per il comportamento illegale (... *infidelitatis suae fructum hunc habeat*), sarebbe stato persino imposto il domicilio coatto nella località, evidentemente periferica, di provenienza. In più – e qui si coglie quanto forte fosse avvertito dal Palazzo il rischio politico, tutto riguardante il Centro, della contestazione religiosa –, i monofisiti costantinopolitani e quelli dei dintorni cittadini, una volta allontanati dalla corte e da qualsiasi altra

¹⁵ L’eresia monofisita sarebbe stata nei secoli, tra quelle nate in età tardoantica, una delle più resistenti (persino indirettamente evocata da Dante nella *Comedia* [ed. F. SANGUINETI, 2001]: *Par.*, 6.13-15), fino ai giorni nostri in area egizia, siriana e armena; una bibl. non modesta e qui bastevole è quella che a suo tempo ho indicato in *Ius principale e catholica lex (secolo V)*², Napoli, 1999, p. 47, p. 233 ss., 255 ss.

¹⁶ Si veda, con consistente bibl., S. ACERBI, *Il potere dei monaci nei concili orientali del V secolo: il costantinopolitano Eutiche e il siro Bar Sauma*, in *SHHA*, 24, 2006, p. 291 ss.

¹⁷ È bene ricordare quanto specificamente stabilito a Calcedonia, con il can. 23, contro i chierici e monaci disturbatori dell’ordine ecclesiale e civile della capitale (e anche danneggiatori materiali dei beni dei privati): ACO 2.1.2.162. Vale la pena, qui, di leggere le brevi ma assai utili considerazioni sul monachesimo della regione di Costantinopoli a metà del sec. V che sono in G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d’Oriente e diritto romano nel tardo antico*, Milano, 1990, p. 69 ss. (ivi lett.).

¹⁸ E questo, si potrebbe osservare, quasi con un procedere logico-sistematico del tutto tradizionale a termini del *ius Romanum*, vista, secondo il legislatore, la distorta ragione del cristiano eterodosso, appunto perturbato mentalmente a causa dell’*error* religioso, magari pure perverso, e perciò (seppure solo privatisticamente, certo non sul piano del diritto criminale) parzialmente incapace di agire.

area metropolitana, dovevano essere destinati, in pratica con una ‘*segregatio a coetu hominum*’, ad abitare luoghi isolati¹⁹: spazi così poco frequentati da non consentire loro di «irretire gli animi degli innocenti e dei deboli con velenosi inganni e scelerate menzogne» (... *ne eorum uenetatis fraudis sceleratisque commentis innocentum uel infirmorum animi decipiantur*).

Insomma, per evitare il pericolo del diffondersi dell’eterodossia occorreva che scomparisse da tutto il territorio dell’impero, e in primo luogo dalla capitale, il contrasto ai *decreta* di quel concilio ecumenico tanto pervicacemente voluto dalla *domus Augusta*²⁰. Per questo, richiamando la precedente severa normazione antimanichea ed estendendo ai nuovi eretici tutte le sanzioni già esistenti, a iniziare dall’esilio *extra Romanum solum*²¹, si minacciavano durissime conseguenze a chi avesse tentato in qualunque modo di fare proselitismo monofisita. L’*infausta e illicita* dottrina anticalcedonese, ispirata da un vero e proprio delirio – è più volte che nell’editto il pensiero eutichiano viene evocato come *insania*²², frutto di una mente malata (mentre, al contrario, quella dei Padri conciliari era stata una *pura mens*) –, in linea con le pregresse disposizioni della medesima cancelleria assolutamente non avrebbe potuto essere trasmessa ad altri gruppi o, comunque, anche solo minimamente propagata²³: gli scritti non ortodossi andavano cercati e *ignibus concremati*; gli autori e i lettori di essi avrebbero dovuto subire la *deportatio*; chi avesse cercato di insegnare l’eresia sarebbe stato punito con la morte, mentre i relativi *auditores* avrebbero dovuto pagare ‘soltanto’ una multa in oro pari a dieci libbre.

In ultimo, la misura normativa si preoccupava di garantire la conoscenza capillare della volontà imperatoria.

Il prefetto del pretorio, col quale il legislatore condivideva, come vedremo, sincere preoccupazioni politiche, era invitato a far conoscere con i suoi editti quanto testé stabilito. I rappresentanti periferici dell’amministrazione, *moderatores pro-*

¹⁹) Si vedano le fonti teodosiane selezionate da F. ZUCCOTTI, “*Furor haereticorum*”, cit., p. 126 ss.

²⁰) Il quarto concilio ecumenico, solitamente di rilievo negli studi cristianistici, teologici e storico-ecclesiali, non appare di minore importanza per le indagini storico-giuridiche; per evitare un poco acconcio appesantimento bibliografico, e fornire tuttavia concrete indicazioni della volontà imperatoria fortemente propositiva di questo sinodo, si veda da ultimo sulle relative fonti il mio *Pensiero cristiano e produzione del ius. L’ultima età teodosiana*, Bari, 2021, n. 7 (con bibl.).

²¹) Cfr. per es. C.Th. 16.5.7 e 9, 16.5.65.2 (... *etiam de civitatibus expellendi sunt*); si tratta di un tema con rilevante bibl. (per es. i lavori della Escribano Paño), per il quale bastino qui le pagine di G. BARONE ADESI, *Monachesimo ortodosso d’Oriente*, cit., p. 376 ss., riassuntive dei rapporti tra legislazione antimanichea e origini del monachesimo.

²²) Non è inutile rinviare sullo sfondo alla lettura delle pagine di F. ZUCCOTTI, “*Furor haereticorum*”, cit., p. 289 ss.

²³) Cfr. le indicazioni, sostanzialmente analoghe, contenute nella *constitutio* marciאה del febbraio 452: C.I. 1.1.4.

vinciarum e *defensores civitatum*, venivano esplicitamente avvertiti che qualora non avessero provveduto a ben applicare quanto non appena ordinato, non solo sarebbero incorsi nel pagamento di un'ammenda equivalente a quella eventualmente richiesta agli 'ascoltatori' dei maestri eretici (... *qui sequendi studio audierint scelerata disserentem*) ma, come si dice al termine della legge, sarebbero anche incappati nella perniziosa disistima degli organi superiori. L'editto, infine, ripetendo i nomi dei destinatari già indicati nella *inscriptio*, faceva sapere che, oltre all'invio dell'originale al prefetto del pretorio, una copia identica di esso veniva anche destinata a ciascuno di coloro che immediatamente erano incaricati di occuparsi della repressione dell'opposizione religiosa²⁴, e che con ogni probabilità avevano pure gli uomini e i mezzi per farlo. Fra questi, non a caso, vi era il prefetto dell'Urbe costantinopolitana, controllore, per così dire, del luogo-focolaio della vicenda eutichiana (nella capitale, va ricordato, quello dell'eresiarca era stato un «immenso convento, ospizio di più di trecento monaci»²⁵), e in aggiunta quella sorta di coordinatore generale della burocrazia imperatoria, e dunque anche degli *agentes in rebus* – gli elementi capillarmente operativi del tessuto connettivo dell'amministrazione pubblica –, che era il *magister officiorum*.

3. Una volta esaminato il severo apparato repressivo dispiegato quasi in crescendo, dall'allontanamento forzato dalle aree metropolitane fino alla previsione del *supplicium ultimum*, ciò che di questa costituzione interessa nella presente occasione sono le concise riflessioni politiche, intelligenti ed equilibrate, con le quali il legislatore si soffermava nel testo – come sappiamo, normalmente assenti nella *brevitas* da cui sono connotate le *leges* codificate nel VI secolo –, manifestate quasi in dialogo con Pallade, il prefetto del pretorio. Si tratta di un paio di commenti stringati e in qualche misura sentenziosi, che appaiono al lettore intento a ripercorrere il tracciato integrale della *lex* non come le espressioni estemporanee di un principe alle prese con un grave ma inatteso problema di ordine pubblico, bensì come le esternazioni spontanee di pregresse, approfondite e mature considerazioni di politica normativa di un consapevole uomo di governo.

Invero, è ben prima della metà del provvedimento, quasi in funzione introduttiva della dettagliata enumerazione dei divieti posti per gli eutichiani e delle tante e aspre conseguenze minacciate ai presumibili contravventori, che Marciano fornisce la chiave di lettura dell'intero editto.

²⁴ Va ricordato come la cancelleria di Marciano, solo pochi mesi prima dell'emanazione di questo editto, aveva già dovuto affrontare le conseguenze, in alcune aree particolarmente gravi (come in Egitto, ad Alessandria), della contestazione anticalcedonese descritte, per es., da Evagr. *Hist. eccl.*, 2.5 (ed. J. BIDEZ-L. PARMENTIER, 1898 [rist. 1964], p. 51.6 ss.).

²⁵ L. DUCHESNE, *Storia della chiesa antica*, 3, Roma, 1911, p. 221.

Il legislatore sostiene – e pare proprio che per lui questa sia una convinzione da tutti condivisa (*uerum quoniam ...*) – come appartenga alla virtù provvidenziale del principe, quasi un’attitudine istituzionale, il dovere di eliminare sul nascere ogni male; la *providentia principis*, come si sa una delle facce della *prudentia* di chi governa l’impero (la *providentia Augusta*), proprio per il suo ‘essere avanti’ perché capace di scrutare anche i pericoli futuri, non può che soffocare sin dappprincipio qualsiasi fatto che, in prospettiva, possa immaginarsi essere dannoso per tutti: ... *principalis prouidentiae est omne malum inter initia opprimere*. Coloro che con l’intervento normativo devono essere puniti, e comunque frenati nelle loro attività, sono i soggetti che l’errore di Eutiche, la sua *insania*, il suo *furor*, la sua «opinione contraria alla vera fede» ha corrotto²⁶, inducendoli a violare *ecclesiastici canones* e *scita principum* (... *hac lege decernimus eos qui Eutyebetis decipiuntur furore ...*); in buona sostanza, si deve assolutamente evitare che, da parte degli «agitatori dei quartieri» cittadini²⁷, cresca la contestazione delle decisioni assunte dai Padri calcedonesi (in quel concilio, come detto, fortemente voluto dall’Augusto) e immediatamente rese civilmente esecutive nel secolo: il male del dissenso eterodosso va subito schiacciato.

Insomma, e in qualche misura lontanamente precorrendo un’idea politica che nei secoli avrebbe trovato finanche aberranti interpretazioni (senza riandare alle costruzioni pseudo-culturali europee precedenti il secondo conflitto mondiale, basti solo pensare al non lontano atteggiamento di alcuni governi dei paesi dell’America centro-meridionale, in specie in Argentina e non solo col peronismo, nei confronti del cosiddetto nemico patologico interno²⁸), occorre recidere il morbo che si espande, l’*insania* che strisciando si diffonde e rischia di contagiare il corpo sano della società dei *cives*; questo può e deve fare la *principalis providentia* grazie al rimedio offerto dalle leggi: *serpentem morbum legum medicina resecare*.

Al di là dell’efficacia evocativa dell’immagine dinamica di una sventura socio-politica già quasi parzialmente in atto ma potenzialmente ancora più rovinosa, appunto il propagarsi della ‘follia’ eversiva degli eutichiani (un *furor* che è al tempo stesso pazzia, ma pure tumulto, ribellione, sedizione), e dunque l’annuncio della

²⁶) Tra virgolette F. ZUCCOTTI, “*Furor haereticorum*”, cit., p. 118, ov’è una selezione di immediata evidenza dell’impiego teodosiano di *error* come eresia (comunque, si veda spec. p. 113 ss. per l’uso tardoantico di *furor* in relazione alla devianza religiosa).

²⁷) È questa la giusta definizione che è in G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale (330-451)* (tr. A. SERAFINI), Torino, 1991, p. 523.

²⁸) Nell’ambito di una letteratura non soltanto scientifica si veda recenziere, giusto per es., M. GASPARI, *Antropologia della parola e della violenza: la costruzione del “nemico interno” nell’Argentina del proceso de reorganización nacional*, in *Visioni LatinoAmericane*, 13, 2021, p. 163 ss.; sullo sfondo *adde* di Loris Zanatta, più che le monografie su populismo (Roma, 2013) e peronismo (Roma, 2008), *La sindrome del cavallo di Troia: l’immagine del nemico interno nella storia dell’America latina*, in *Storia e problemi contemporanei*, 17, 2004, p. 107 ss.

presenza nello spazio dell'impero di una malattia, perciò di un nemico, capace di fare danni gravissimi – una *insania* che serpeggiando si insinua e, spargendosi dattorno, rischia di penetrare nelle menti sane –, risalta qui niente affatto casuale, anzi di sicuro ben ponderato, l'impiego efficace da parte del legislatore di espressioni di ispirazione marcatamente cristiana²⁹: accenti formali in qualche misura già esplicitamente presenti, per esempio, anche in una *allocutio* allora indirizzata giusto a Marciano e conservata nei documenti calcedonesi del 451: *...per istos autem tantummodo carnis unitio diceretur et illi quidem negarent animae medicinam*³⁰.

E queste espressioni del principe sembrerebbero essere state intenzionalmente preparate, sin dall'esordio della *constitutio*, dalla descrizione particolareggiata del nascere e del crescere del *furor Eutychetis*, un vero e proprio *morbum* definitivamente 'diagnosticato' come tale dai vescovi a Calcedonia. Tutta la prima sezione del provvedimento, se si riflette, sembrerebbe invero preludere all'assunzione da parte del principe di un'attiva e concludente responsabilità a favore dei sudditi: secondare operativamente, cioè, una propria capacità provvidenziale in grado di fermare sull'inizio, con la soluzione consona alle attribuzioni auguste, ovvero la *legum medicina*, le più che probabili conseguenze della malattia contagiosa. E infatti, di seguito, il testo subito stabilisce come vada affrontato e 'curato' il *furor* di Eutiche, dei suoi adepti, e di altri non improbabili nuovi seguaci (*hac lege decernimus eos qui Eutychetis decipiunt furore ...*): con una durezza fatta di limitazioni dell'autonomia negoziale, di privazione delle libertà personali, di sofferenze corporali e finanche della morte.

Allora, ha davvero colto nel segno Franco Casavola quando, appunto prendendo spunto dalla locuzione marcianea in questione richiamante la *medicina*³¹, per l'età tardoantica ha parlato di «una funzione della legge che trova origine nella rappresentazione cristiana della condizione umana»³². Egli ha ricordato come «la metafora medica [sia] già nel Vangelo di Luca: “Ma egli [Gesù] rispose: ‘Di certo

²⁹) Prima di ogni altra successiva notazione in tale direzione, occorre comunque osservare che, se anche è vero che, nel solco della più risalente tradizione, la *providentia* rimaneva una delle virtù caratteristiche del culto imperiale (si veda il classico J. RUFUS FEARS, *The Cult of Virtues and Roman Imperial Ideology*, in *ANRW*, 2.17.2, 1981, p. 827 ss., qui p. 886), e prima ancora una delle virtù dell'uomo romano davvero prudente (cfr. Cic. *Inv.* 2.160 [ed. H.M. HUBBELL, 1949]), niente impedisce di ricordare pure, e a maggior ragione per la metà del sec. V con un principe pio e ortodosso come Marciano, il ruolo tenuto dalla Divina Provvidenza nella riflessione cristiana, e questo sia all'interno delle pagine veterotestamentarie, sia in quelle del Nuovo Testamento: cfr. per es. (*Nova vulgata*, Bibliorum Sacrorum Editio) Sap 14.2-3, 17.2; At 24.3.

³⁰) Cfr. ACO 2.3.2.116 (555).29 s.; cfr. pure ACO 2.3.2.40 (479).24, ove si parla di '*medicamen*'.

³¹) Benché semplicemente cursorio, va ricordato un precedente cenno giusromanistico a tale espressione: F. PERGAMI, *L'ideologia medica del legislatore tardoantico*, in *RDR*, 9, 2009.

³²) F.P. CASAVOLA, *Prefazione* a E. DOVERE, *Medicina legum 2. Formula fidei e normazione tardoantica*, Bari, 2011, p. VII ss., qui p. IX.

voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso...!»³³. Le guarigioni prima del Signore, poi dei suoi discepoli, propalavano la fama per i cristiani di essere medici», tanto che addirittura, nei Vangeli apocrifi³³, si sarebbe «ricordato che l'imperatore Tiberio, affetto da una grave malattia, aveva mandato a chiedere a Pilato di inviargli a Roma Gesù, di cui aveva sentito parlare come di un medico prodigioso; saputo ch'era stato ucciso, condanna Pilato a morte»³⁴.

Lo studioso, andando con la memoria al titolo del primo libro dei *Digesta Iustiniani*, quello dedicato alle fonti del diritto, ha sottolineato la definizione scolastica data da Erennio Modestino, in età severiana, in apertura delle *Regulae legis virtus haec est imperare vetare permittere punire*³⁵. Un insegnamento, questo, in qualche modo esaustivo pure nell'età matura del *ius Romanum* circa le capacità della legge ma, benché attento e articolato, assai lontano dall'intravedere quella virtù di essa, se si vuole politicamente 'miracolosa', viceversa presente alla mente del tardo legislatore fruttuosamente partecipe dell'esperienza cristiana, ovvero quella radicata nelle Scritture e nelle parole dei Padri³⁶: «non sarebbe venuto in mente a giuristi ma anche a principi della classicità che le leggi hanno una funzione medicinale, oltre la griglia quadripartita del comando, del divieto, del permesso e della punizione. È il mondo cristiano che, considerando la natura umana ammalata delle conseguenze del peccato originale, dà alla legge il compito di curarla»³⁷.

Ed è proprio così, verrebbe da aggiungere, che la riflessione cristiana agisce sul legislatore tardoromano quando, nel caso del testo normativo fin qui seguito, l'opzione per l'eresia eutichiana è sì assimilata a una malattia ma, in contemporanea, è pure rassomigliata a un qualcosa di subdolamente insinuante (*serpens morbus*), quasi si trattasse dell'astuto e strisciante rettile della tradizione vetero e neotestamentaria³⁸, simbolo del male e seduttore per eccellenza³⁹, capace di pervertire la

³³ Si vedano *I Vangeli apocrifi. Con un saggio di Geno Pampaloni* (cur. M. CRAVERI), Torino, 1969 (rist. Einaudi 2006), p. 389 ss.

³⁴ F.P. CASAVOLA, *Prefazione*, cit., p. X, che ivi cita Lc 4.23, e chiude la notazione ricordando che «Adolph Harnack dedica un'accurata analisi a questo fattore della propagazione del cristianesimo consistente nella cura dei malati» (si tratta di A. HARNACK, *Missione e propagazione del Cristianesimo nei primi tre secoli* [tr. P. MARRUCHI], Milano, 1954 [rist. 2009], p. 75 ss.; ivi si veda comunque le pagine dedicate dall'autore, nel 1892 [rist. 2016], al tema «*medizinisches aus der ältesten Kirchengeschichte*»); è pure interessante vedere W. HAGEN-HAIN, *Christus als Apotheker*, Frankfurt am Main, 1974.

³⁵ Cfr. D. 1.3.7.

³⁶ *Medicina autem ideo inventa est, ut pellatur vitium, et sanetur natura. Venit ergo Salvator ad genus humanum, nullum sanum invenit, ideo magnus medicus venit* («La medicina, invece, è stata escogitata appunto perché sia respinto il vizio e risanata la natura. Venne perciò il Salvatore fra gli uomini, non trovò sano alcuno, per questo venne quale grande medico»): Aug. *Sermo* 155.10 (*Nuova Biblioteca Agostiniana*= NBA, 1991).

³⁷ F.P. CASAVOLA, *Prefazione*, cit., p. X.

³⁸ Per non accumulare una bibliografia forse inopportuna (il dato richiamato nel testo

ragione umana, di generare il dubbio e perciò il *furor*, la ribellione. E la depravazione eretica, il *furor Eutychetis* – quindi l'allontanamento e la separazione (la sedizione) in base a una precisa scelta, l'ἀίρησις, che il principe, qui, ritiene frutto di confusione mentale –, che dubita dell'ortodossia e perciò contesta sia l'ordine stabilito dal concilio, sia quello del secolo a questo relativo (... *uenerabiles parentum regulae, id est ecclesiastici canones et diuorum principum sacratissima scita*), assolutamente non può essere tollerata dal legislatore⁴⁰: questa malattia, poiché dettata appunto da uno stato patologico di disordine psichico, va debellata alla radice con la terapia delle leggi.

Il tema del *Christus medicus*⁴¹ (*vere medicus fidelis, medicinali ferro sermonis instructus, secuit omnia vulnera*⁴²), giustamente assai approfondito in teologia, dai patrologi e dai cristianisti⁴³ (ma pure dagli storici sia della medicina sia dell'arte, e massime dagli specialisti dell'iconografia sepolcrale) e capace di ispirare tanta letteratura divulgativa – e che certo non è lecito affrontare come esso merita col bagaglio culturale del giusromanista⁴⁴ –, di sicuro concerne un impiego metaforico dell'appellativo ivi utilizzato, e comunque un uso connesso alla missione salvifica di Gesù, al suo essere *saluator*⁴⁵; non a caso, invero, le guarigioni attestate dai Vangeli

appare sin troppo acquisito alle conoscenze comuni), mi piace rinviare a una meditazione di papa Francesco, breve ma culturalmente densa, intitolata *Il serpente che uccide e quello che salva*:

https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160315_serpente-che%20uccide-che%20salva.html

³⁹⁾ Per es., cfr. Gen 3.1-5; Sap 16.5-7; Mt 3.7, 7.10, 12.34, 23.33; Lc 10.19.

⁴⁰⁾ Si veda M.V. ESCRIBANO PAÑO, *El uso del vocabulario médico en las leyes teodosianas contra los heréticos*, in *La cultura científico-naturalista nei padri della chiesa (I-V sec.)*. Atti XXXV Incontro di studiosi dell'antichità cristiana Roma 2006, Roma, 2007, p. 605 ss.

⁴¹⁾ Ricordo giusto la nota iscrizione d'epoca tardoantica (d'ambiente donatista, come mi ha fatto notare Vittorino Grossi), ritrovata in Algeria nel 1919 (e completata nel 1923), invocante l'aiuto del Cristo medico delle anime e dei corpi: M.P. MORCEAUX, *Une invocation au "Christus medicus" sur une pierre de Timgad*, in *CRAI*, 64, 1920, p. 75 ss.

⁴²⁾ Cfr. Aug. In *psalm*. 93.7 (NBA, 1993): «è un medico davvero coscienzioso, fornito della lama curativa della parola, opera su ogni ferita».

⁴³⁾ La letteratura sull'argomento, accumulantesi da secoli (si pensi a J. MÜLMANN, *Christus Medicus*, Leipzig, 1612 [rist. 202]), è ormai quasi schiacciante; si veda, giusto per es., la raccolta W. GOLLWITZER-VOLL, *Christus Medicus - Heilung als Mysterium. Interpretationen eines alten Christusnamens und dessen Bedeutung in der Praktischen Theologie*, Paderborn, 2007 (pbk), con vasta bibl.

⁴⁴⁾ In tal senso già basterebbe pensare a come siano più che numerose le testimonianze dei Padri della chiesa – Origene, Clemente Alessandrino, Giustino, Gerolamo, Giovanni Crisostomo, Cipriano, Gregorio di Nazianzo, Ambrogio, Pietro Crisologo, Agostino – relative alla figura del Cristo-medico: per es., si veda R. ARBESMANN, *The concept of 'Christus medicus' in St. Augustine*, in *Traditio*, 10, 1954, p. 1 ss.; G. DUMEIGE, *Le Christ médecin dans la littérature chrétienne des premiers siècles*, in *RAC*, 48, 1972, p. 115 ss.; una buona e 'veloce' selezione di esse è ora in L. COCO, *Io ti guarirò. Antologia patristica su Cristo medico dei corpi e delle anime*, Teolo (PD), 2014.

⁴⁵⁾ Si ricordi quanto detto da Gesù agli scribi dei farisei: *Non necesse habent sani medicum, sed qui male habent; non veni vocare iustos sed peccatores* (cfr. Mc 2.17: «Non sono i sani che hanno biso-

appaiono legate alla remissione dai peccati: una sorta di ristabilimento dell'equilibrio naturale del corpo assieme alla redenzione dell'anima⁴⁶.

Malattia e sofferenza, che nel pensiero cristiano vengono riconosciute come elementi costitutivi dell'esistenza umana, espressioni della fragilità della condizione terrena, poiché sono eventi che possono toccare chiunque indipendentemente dal comportamento tenuto⁴⁷, dovrebbero suscitare non l'esclusione dalla comunità, ma la carità e la solidarietà da parte di coloro che hanno avuto la fortuna di esserne risparmiati⁴⁸. Il legislatore, tuttavia – è questo che a me pare che emerga dal dettato edittale tardoantico –, a fronte dell'intenzionale ostinato permanere da parte di qualcuno nell'*insania* eterodossa⁴⁹, ha l'obbligo istituzionale, per parte sua, e un naturale interesse politico, di fermarne la propagazione. La *providentia principis* deve dispiegare tutti quegli strumenti normativi, se non sempre capaci di ottenere la guarigione di coloro che si presentano affetti dal *furor*, idonei almeno a evitare il contagio di tale *morbus* insidiosamente strisciante. I pervicaci, com'è ovvio, quelli meditatamente refrattari al rimedio imperatorio – proprio come gli ipocriti (*scribae et pharisaei*) inutilmente ammoniti da Gesù perché respingenti l'offerta della *medicina verbi*⁵⁰ –, verranno giuridicamente limitati, allontanati forzosamente, socialmente isolati, multati pesantemente, corporalmente puniti, eliminati fisicamente.

Benché sia più che evidente come con la normazione marcianea si sia ancora lontanissimi da quella «teologizzazione della fede [che] sposta nella integrale persona umana l'obiettivo della guarigione, in origine ottenuta sul corpo», nell'editto contro Eutiche e i suoi seguaci dell'a. 452 non può non dirsi presente, vieppiù perché trattavasi di una disposizione antiereticale, un'eco perspicua di una ideologia medica della legge inusitata nel tradizionale diritto dei Romani. Al centro del secolo V si è certo altrettanto lontani da quelle legislazioni civili dei tempi a venire che, proprio fondando sulla «rappresentazione cristiana della condizione umana», avrebbero indirizzato le leggi verso obiettivi più alti, aprendo «la strada al fine del-

gno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori»); si veda fra tanti S. FERNÁNDEZ, *Cristo médico, según Orígenes: la actividad médica como metáfora de la acción divina*, Roma, 1999.

⁴⁶) Cfr. Mc 2.1-12 e Lc 5.17-26, Mt 8.5-13, come pure, esemplificativamente, Aug. *In psalm.* 93.8 e 22.

⁴⁷) Per es. cfr. Gv 9.1-4.

⁴⁸) Cfr. per es. Mt 25.35-37.

⁴⁹) È ciò che nel libro XVI del Teodosiano era stata definita come '*prava opinio*' o '*obstinata superstitio*': cfr. 5.63, 5.41 e 5.6 pr., 5.7.1, 5.25 pr., 5.53; si veda F. ZUCCOTTI, "*Furor haereticorum*", cit., p. 118 ss.

⁵⁰) Cfr. Aug. *In psalm.* 93.7: ... *si nolent accipere verbi medicinam, incursuri erant utique et inventuri iudicis sententiam* («... se non avessero voluto accogliere la medicina delle sue parole, sarebbero incorsi senza scampo nella sentenza del giudice»).

l'emenda e della riabilitazione, oltre l'immediato esito repressivo e punitivo»⁵¹.

Lo scopo vero e immediato del legislatore tardoantico a noi appare, viceversa, ancora idealmente poco ragguardevole e tuttavia, nella rigida prospettiva della coeva gestione di governo, tanto positivamente pragmatico e concludente da essere finanche esplicitato a chiare lettere, quasi con politico candore, in fine del provvedimento. È quasi un sommesso e riassuntivo commento politico quello che il principe fa parlando al fidato e caro prefetto Pallade: una di quelle preziose riflessioni di chi contemporaneamente governa e pone il *ius* che, magari, non risultassero solitamente sottratte ai testi codificati sia da Teodosio sia da Giustiniano.

Se è vera, dunque, la necessità di applicare 'la cura legislativa' a tutti coloro che, rinnegando il Credo di Calcedonia, sono pervenuti a tal punto di follia da preferire le tenebre (*qui ad hoc usque insaniae processerunt, ... quia uera luce deserta tenebras eligendas esse crediderunt*)⁵², quel che sul piano politico importa davvero è che scompaia del tutto l'argomento del contendere, ovvero la possibilità stessa per chiunque di cadere nel *furor* dell'eterodossia e quindi scegliere la dissidenza. Perché ciò avvenga occorre che assolutamente non vi sia proselitismo, tanto che il rimedio normativo prescelto da Marciano – in qualche modo sulla scia, del resto, di quanto già severamente allora sancito di recente: *nemo ... de fide Christiana publice turbis coadunatis et audientibus tractare conetur in posterum ...*⁵³ – impedisce l'insegnamento e l'apprendimento dell'insana eresia sia grazie al reperimento e alla distruzione delle relative opere scritte, sia mediante l'inflizione di pesanti multe ai discenti del Credo vietato, sia col tacitamento (l'allontanamento, e finanche l'uccisione) dei docenti. Perciò, con piena soddisfazione politica, all'Augusto pare possibile affermare in maniera conclusiva, seppure apparentemente solo come osservazione personale condivisa con Pallade, che «*si peccatorum et doctor defuerit et auditor ... ita enim materia subtrahetur erroris*».

A conti fatti, dunque, una *legum medicina*, questa marcianea volta a 'curare' il *furor haereticorum*, per quanto culturalmente allignata in una concezione cristiana dell'esistenza umana, comunque politicamente efficace in senso tradizionalmente romano, perché utile a perseguire ordine pubblico e tranquillità sociale spazzando via alla radice, almeno potenzialmente, il pericoloso nemico patologico interno.

⁵¹) Ora e immediatamente sopra F.P. CASAVOLA, *Prefazione*, cit., p. IX s.

⁵²) Anche qui la risonanza culturale testamentaria (normativamente presente, peraltro, in maniera analoga e quantitativamente maggiore già altrove: per es., cfr. Nov. Theod. 1) è ben chiara: cfr. per es. Gl 2.2; Sof 1.15; Mi 7.8; Mt 4.16; Gv 1.5, 8.12, 9.5; Ef 5.8; 1Pt 2.9.

⁵³) Cfr. C.I. 1.1.4 pr. La linea normativa seguita da Marciano è apparentemente identica a quella già descritta dalla legislazione teodosiana che è, per es., nei provvedimenti di C.Th. 16.4 (così D. GOTHOFREDUS, *Corpus Juris Civilis Romani*, 4, che ho visto nell'ed. 'cum notis integris' di S. van Leeuwen, Napoli, 1830); in realtà, si tratta di una normazione per più ragioni alquanto diversa: si veda E. DOVERE, *Medicina legum 3*, cit., p. 60 ss.

* * *

Acta Conciliorum Oecumenicorum (ed. ED. SCHWARTZ, 1936), 2.3.2 n. 108 (90-93 [349-352]):

De confirmandis quae a sancta synodo Calchedonensi contra Eutychem et eius monachos statuta sunt

Idem augusti [sc. Valentinianus et Marcianus] Palladio pfo praet et eodem exemplo Valentiniano pfo Illyrici, Tatiano pfo urbis, Vincomalo magistro officiorum et consuli designato. Diuinae semper potentiae referendae atque agenda sunt gratiae quia auctores heresisque occulta nec latere concedit nec durare inpunita permittit, quorum unum malorum laedendi habet plurimam facultatem, alterum praeuari-candi ceteris praestat exemplum. curae igitur esse divinitati hominum actus et ma-xime reuerentiam religionis proxime in confirmanda catholica fide euidenter appa-ruit, cum Eutychem sceleratorum dogmatum sectatorem nec latere, ut diu latue-rat, siuit nec patefacto scelere passa est poenam sceleris euitare. sententiis itaque diuinis humanisque damnatus synodicum decretum ut merebatur, exceptit, reus diuinitati, cui faciebat iniuriam, reus hominibus, quos decipere conabatur. proxi-me etenim innumerabiles ex toto paene orbe beatissimi episcopi Calchedone con-gregati improba praedicti Eutychetis una cum synodo eius causa habita expulere commenta secuti sanctorum definita maiorum quae uel apud Nicaeam a trecentis decem et octo constituta sunt uel in hac postea alma urbe a CL sunt episcopis de-clarata uel apud Ephesum, cum Nestorii est error exclusus praesidentibus Caele-stino Romanae urbis et Cyrillo Alexandrinae ciuitatis episcopis. ea igitur quae sunt iuxta pristinam disciplinam a uenerabili synodo Calchedone definita, illa fide qua deum colimus, per omnia seruanda censuimus atque censemus, quia ualde consequens est quingentorum uiginti sacerdotum pura mente deum colentium definita, quae pro orthodoxorum fide sacrosancta secundum patrum regulas pro-cesserunt, summa cum ueneratione seruare. uerum quoniam principalis prouidentiae est omne malum inter initia opprimere et serpentem morbum legum medicina resecare, hac lege decernimus eos qui Eutychetis decipiuntur furore, ad exemplum Apollinariorum, quos Eutyches secutus est quosque uenerabiles parentum regu-lae, id est ecclesiastici canones et diuorum principum sacratissima scita condem-nat, nullum episcopum, nullum habere presbyterum, nullos creare uel appellare clericos ipsumque Eutychem nomine presbyteri quo et indignus et spoliatus est, in totum carere. si qui tamen contra definita nostra episcopos presbyteros ceterosque clericos ausi fuerint creare, tam factos quam facientes uel praesumentes sibi cleri-corum gradum bonorum amissione percussos exilio perpetuo praecipimus conti-neri. coeundi uel colligendi uel congregandi monachos aut aedificandi monasteria nullam eos iubemus habere licentiam, loca in quae forte conuenire aliquando

temptuerint, confiscari, si tamen domino loci sciente conuenerint; quodsi ignaro, actorem conductoremue loci fustibus caesos deportationem subire censemus. ipsos praeterea nihil ex testamento cuiusquam capere, nihil eis qui eiusdem erroris sint, relinquere testamento, ad nullam eos patimur aspirare militiam, nisi forte ad cohortalinam uel limitaneam. si quis etiam extra praedictam militiam inuentus fuerit militare uel quia ignorabatur eius in religione peruersitas uel quia post adeptum cingulum ad hunc deuenit errorem, solutus militia infidelitatis suae fructum hunc habeat, ut optimorum et palatii communione priuetur nec alibi quam in quo natus est uico uel ciuitate uersetur. quodsi qui eorum in hac alma urbe quod credi nefas est, geniti sunt, tam hac ciuitate uenerabili quam sacratissimo comitatu et omni excludantur metropolitana ciuitate. et haec quidem generaliter circa omnes constituimus qui hac labe polluti sunt uel polluentur; eos autem qui antehac clerici orthodoxorum fidei et monachi qui idem quod Eutyches habituere diuersorium (neque enim monasterium dicendum est quod religionis habuit inimicos), qui ad hoc usque insaniae processerunt, ut relicto uenerabilis religionis cultu et synodico decreto quod totius paene orbis Calchedone coadunati definiuere sacerdotes, infaustam Eutychetis sequantur assertionem, quia uera luce deserta tenebras eligendas esse crediderunt, omnibus poenis quae uel hac uel praecedentibus legibus aduersus haereticos definitae sunt, iubemus teneri, immo extra Romanum expelli solum, sicut praecedentes religiosissimae constitutiones de Manichaeis constituere, ne eorum uenenatis fraudibus sceleratisque commentis innocentum uel infirmorum animi decipiantur. comperimus praeterea quaedam eos in contumeliam religionis et inuidiam uenerabilis synodicae definitionis fuisse mentitos conscriptisque libris et chartarum tomis plura finxisse quae eorum insaniam aduersus ueram fidem aperte signarent, atque ideo praecipimus, ubicumque huiusmodi scripta reperta fuerint, ignibus concremari, eos uero qui uel scripserint uel aliis legenda tradiderint docendi studio uel discendi, censemus deportatione puniri. docendi etenim hanc infaustam haeresim, sicut pridem edictis serenitatis nostrae continetur, omnibus ademimus facultatem, quia ultimo supplicio coercebitur qui illicita docere temptauerit. eos uero qui sequendi studio audierint scelerata disserentem, decem librarum auri multa compescimus. ita enim materia subtrahetur erroris, si peccatorum et doctor defuerit et auditor, Palladi parens carissime atque amantissime.

Illustris igitur et magnifica auctoritas tua edictis propositis omnibus faciat nota quae iussimus, cognoscentibus moderatoribus prouinciarum eorumque officiiis, defensoribus etiam ciuitatum quod si ea quae mera fide et sancto proposito custodienda censuimus, aut neglexerint aut permiserint temerari, denarum librarum auri multa perculti ut religionis legumque proditores etiam de existimatione laborabunt. legi.

Eodem exemplo scripta Valentiniano uill pfo Illyrici et Tatiano pfo urbis et Vincomalo mag officiorum et cons designato

DAT XV KL AUG CONSTANTINOPOLIM SPORACIO VC ET QVI FVERIT NVNTIATVS
CONSVLIBVS

* * *

«Norme a conferma delle decisioni prese dal santo sinodo Calcedonese contro Eutiche e i suoi monaci

Gli Augusti [Valentiniano e Marciano] inviano lo stesso documento a Pallade prefetto del pretorio e, in copia identica, a Valentiniano prefetto dell'Ilirico, a Taziano prefetto dell'Urbe, a Vincomalo *magister officiorum* e console designato. Occorre ringraziare moltissimo Dio onnipotente perché non consente che le nefandezze dell'eresia e i (loro) autori rimangano nascosti né permette che restino impuniti. Di queste due iatture una ha un'ampia possibilità di far danni, l'altra offre agli altri un esempio di trasgressione. Che le azioni degli uomini, e soprattutto il rispetto della religione, in specie nel rafforzare la fede cattolica, siano cura di Dio è apparso in modo evidente allorché non ha consentito che Eutiche, fautore di dogmi scellerati, rimanesse nascosto benché a lungo si celasse; né, scoperto il crimine, ha tollerato che egli evitasse la pena per la sua colpa. Condannato, dunque, con sentenze divine e umane, ha subito il decreto del sinodo come meritava perché colpevole verso Dio cui recava offesa e perché reo verso gli uomini che cercava di travviare. Di recente, infatti, numerosi e beatissimi vescovi riuniti a Calcedonia da quasi tutto il mondo, trattata la sua causa nel sinodo, hanno respinto le cattive menzogne del predetto Eutiche seguendo le regole dei venerandi *maiores* che furono stabilite a Nicea dai trecentodiciotto (Padri), sia (quelle) decise in seguito dai centocinquanta vescovi in questa amata città, sia (quelle assunte) a Efeso, quando fu rifiutato l'errore di Nestorio sotto la presidenza dei vescovi Celestino dell'Urbe Roma e Cirillo della città di Alessandria. Abbiamo dunque deciso e ordiniamo che, con la medesima fede con la quale onoriamo Dio, vanno osservate in tutto quelle regole che furono stabilite dal venerabile sinodo di Calcedonia seguendo la precedente dottrina, perché è del tutto rispondente a logica che le norme definite dalla mente pura [ispirata] dei cinquecentoventi sacerdoti che celebrano Dio, (prescrizioni) propagate a vantaggio della sacrosanta fede degli ortodossi secondo le regole dei Padri, si conservino con la massima venerazione. Nondimeno, siccome compete alla previdenza del principe soffocare ogni male sul nascere e recidere con il rimedio delle leggi il morbo strisciante, con questa legge stabiliamo che coloro i quali sono tratti in inganno dall'errore di Eutiche, sull'esempio degli Apollinaristi che Eutiche seguì e che le venerabili regole dei (nostri) padri, cioè i canoni ecclesiastici e le sacre decisioni dei divi principi condannano, non abbiano alcun vescovo, alcun presbitero, non ordinino chierici né si chiamino così, e che lo stesso Eutiche sia privato del titolo di presbitero di cui è indegno ed è stato (già) spogliato. Se (poi), a

dispetto delle nostre disposizioni, qualcuno abbia osato creare vescovi, presbiteri e altro tipo di chierici, disponiamo che tutti gli ordinati, così come quelli che li hanno creati o coloro che si attribuiscono il titolo di chierici, siano condannati all'esilio perpetuo dopo essere stati colpiti dalla perdita dei beni. Ordiniamo che (costoro se) monaci non abbiano alcuna facoltà di radunarsi, di raccogliersi e di associarsi né di costruire monasteri, e che siano confiscati i luoghi stessi nei quali, consentente il proprietario del sito, eventualmente abbiano talora tentato di ritrovarsi e si siano riuniti, qualora (invece) il proprietario risulti ignaro di (tutto) ciò stabiliamo che economo e conduttore del luogo, una volta fustigati, subiscano la deportazione. Non consentiamo altresì che tutti questi possano ricevere testamentariamente da chicchessia né che possano lasciare alcunché a quelli colpevoli dello stesso peccato, (non consentiamo) che aspirino a qualsiasi incarico nella *militia* se non, eventualmente, a quello coortale o limitaneo. Se si rinvenga qualcuno che militi fuori dagli ambiti suddetti, vuoi perché fosse sconosciuta la sua perversità religiosa vuoi perché abbia aderito all'errore (solo) dopo l'arruolamento, licenziato dalla milizia raccolga questi frutti della sua slealtà: sia privato della comunione con la gente che conta e col Palazzo, e non viva altrove dal borgo o dalla città in cui è nato. Se poi qualcuno di questi risulti essere nato in quest'urbe amata – cosa impossibile da credere – sia bandito da questa venerabile città, così come dalla sacratissima corte e da ogni città metropolitana. E ciò abbiamo stabilito in generale per tutti coloro che si sono contaminati o si contamineranno con tale turpitudine; coloro che prima di ciò (invece) erano chierici di fede ortodossa e quei monaci che hanno condiviso la stessa 'locanda' con Eutiche (in effetti non si può definire monastero quel luogo ove furono i nemici della religione), i quali sono giunti a tal punto di delirio che, abbandonato il culto della venerabile religione e il decreto del sinodo firmato dai sacerdoti riuniti a Calcedonia da quasi tutto il mondo, seguono l'infausta affermazione di Eutiche, poiché abbandonata la luce preferirono scegliere le tenebre, ordiniamo che gli siano irrogate tutte quelle pene stabilite con questa e con le precedenti leggi contro gli eretici, e soprattutto che vengano banditi dal suolo di Roma così come disposto dalle precedenti religiosissime costituzioni riguardanti i Manichei, affinché gli animi degli innocenti e dei deboli non siano irretiti dai loro velenosi inganni e dalle scellerate menzogne. Inoltre, abbiamo accertato che essi hanno dichiarato il falso recando offese alla religione e ostilità alla venerabile definizione sinodale, che hanno inventato molte menzogne le quali chiarissero con scritti e volumacci la loro follia contro la vera fede: stabiliamo, perciò, che ovunque siano trovati questi scritti vengano bruciati; deliberiamo (poi) che coloro che li hanno scritti, o che (li) hanno dati in lettura ad altri allo scopo di insegnare e perché imparassero, vengano puniti con la deportazione. Così come è già stabilito nei precedenti editti della nostra serenità, neghiamo a tutti la facoltà di insegnare questa infausta eresia, tanto che chi tentasse di insegnare la dottrina non consentita sarà punito con la pena estrema. Coloro che per apprendere hanno ascoltato chi discettava

sulla materia scellerata li reprimiamo con una multa di dieci libbre d'oro. In tal modo, carissimo e amicissimo padre Pallade, venendo meno sia il maestro dei peccati sia l'allievo, si elimina la materia (stessa) dell'errore. Dunque, esposti gli editti, la tua illustre e magnifica autorità notifichi a tutti ciò che abbiamo ordinato: una volta informati, i governatori delle province e i loro uffici, nonché i *defensores* delle città, se trascureranno o se consentiranno che si violi quanto abbiamo stabilito che si custodisca con fede pura e santa intenzione, siano colpiti da una multa di dieci libbre d'oro come traditori della religione e delle leggi e (siano) anche preoccupati per la (propria) reputazione. *legi.*

Copia identica della stessa all'illustre Valentiniano prefetto dell'Illirico, a Taziano prefetto dell'Urbe, e a Vincomalo *magister officiorum* e console designato

Data il 18 luglio a Costantinopoli col chiarissimo console Sporacio e (con) colui che (così) sarà stato proclamato [a. 452]».

